

Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

- a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso, e
 - tenore di principio attivo;
- b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
 - nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,
 - numero d'identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e
 - al posto del tenore di principio attivo, l'unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millimetro);
- c. microrganismi:
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
 - istruzioni per l'uso, e
 - numero d'identificazione del ceppo, e
 - numero delle unità che formano colonie per grammo;
- d. additivi nutrizionali:
 - tenore di principio attivo, e
 - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
- e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche :
 - tenore del principio attivo;
- f. sostanze aromatiche:
 - quantità aggiunta nelle premiscele.

2. Ulteriori prescrizioni relative all'etichettatura e alle informazioni per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:

- a) additivi delle categorie di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAIA, costituiti da preparati:
 1. indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente,
 2. le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato:
 - nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato, e
 - nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in ordine decrescente secondo la percentuale di peso;
- b) premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAIA e costituiti da preparati:
 1. ove opportuno, indicazione, sull'imballaggio o sul contenitore, che la premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell'autorizzazione corrispondente,
 2. su richiesta dell'acquirente o dell'utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un'indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.

¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).